

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 30/10/2015

TITOLO II

Asilo nido (Nido d'Infanzia)

CAPO I

Offerta del servizio

Art. 22

Asilo nido (nido d'infanzia)

1. L'asilo nido è un servizio socio educativo di interesse pubblico a fruizione continuativa, sebbene flessibile, rivolto ai bambini e alle bambine dai nove mesi ai tre anni e gestito da educatori qualificati.
2. Il nido promuove, coinvolgendo le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo dei bambini, nel rispetto dei loro ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

Art. 23

Ricettività e dimensionamento

1. La capienza minima per l'apertura di un asilo nido è stabilita dall'ente gestore in relazione alle esigenze delle famiglie e alla sostenibilità finanziaria del servizio.
2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività autorizzata, fino a un massimo del 20 per cento nel rispetto dell'art. 18, comma 3.

Art. 24

Gestione

1. Gli enti locali titolari possono gestire i servizi di asili nido in forma diretta o indiretta.
2. I soggetti gestori o convenzionati sono operatori strumentali rispetto agli enti gestori titolari dei servizi ai quali competono comunque la vigilanza e il controllo dei servizi per la prima infanzia al fine del rispetto delle normative.

Art. 25

Modalità dell'offerta

1. Le modalità di erogazione del servizio sono stabilite dall'ente titolare.
2. Il calendario annuale di funzionamento del nido d'infanzia prevede l'apertura di quarantotto settimane; le settimane di chiusura annuale sono stabilite dagli enti titolari sulla base delle esigenze delle famiglie, dell'organizzazione interna, degli obblighi di aggiornamento e programmazione e del territorio di appartenenza. È facoltà dell'ente titolare estendere il periodo di apertura oltre le quarantotto settimane, anche per accogliere servizi ludico ricreativi di cui all'art. 46, fermo restando che gli oneri di tale estensione sono interamente a suo carico.
3. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso da un minimo di sei ore a un massimo di dieci ore. Gli enti, nel determinare gli orari di funzionamento, devono monitorare le iscrizioni e le frequenze dei bambini al fine di razionalizzare la spesa e ottimizzare le risorse, in particolare dovranno monitorare le fasce di apertura e di chiusura dei servizi.
4. Il servizio prevede la somministrazione del pranzo;
5. I servizi possono offrire alle famiglie una frequenza differenziata e flessibile: una "Flessibilità governata". Il modello proposto prevede una frequenza minima obbligatoria di utilizzo del servizio e un limite massimo, in termini di ore giornaliere.

- a. Questa obbligatorietà minima consente una programmabilità delle utenze e delle attività da svolgere (programmazione pedagogica) e, nel contempo, una ottimizzazione della gestione tale da incidere positivamente sui costi del servizio per le famiglie.
- b. L'individuazione periodica puntuale da parte delle famiglie dell'orario di frequenza e il conseguente calcolo della retta, sempre congruente alle ore di servizio, consentono al servizio di conoscere con certezza le presenze dei minori e di conseguenza prevedere il personale effettivamente necessario.
- c. Il pagamento delle rette è calcolato sulla base di una quota fissa (frequenza minima obbligatoria x giorni di apertura = ore di frequenza obbligatorie mensili) + ore extra (ore svolte meno ore obbligatorie).
- d. Le rette rispettano le normative secondo l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

CAPO II

Asilo nido aziendale e interaziendale

Art. 26

Definizione

1. L'asilo nido aziendale o interaziendale offre un servizio finalizzato a favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici. Il nido aziendale o interaziendale è rivolto ai figli dei dipendenti e/o soci dell'azienda/e titolare del servizio, nonché ai figli di dipendenti di altre aziende convenzionate ed eventualmente, purché in maniera non prevalente, a bambini, residenti in Comuni convenzionati con l'azienda stessa.
2. L'organizzazione interna del nido aziendale o interaziendale è caratterizzata da flessibilità.
3. Il nido promuove, in accordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.
4. Le modalità di erogazione del servizio sono definite dall'ente titolare del servizio.
5. La ricettività è stabilita dall'azienda titolare del servizio secondo le sue specifiche esigenze.

Art 27

Gestione

1. L'asilo nido aziendale può essere istituito su iniziativa di enti pubblici, di privati, dei consorzi industriali o di aziende di produzione, singole o consorziate, del terzo settore, che abbiano alle loro dipendenze un numero di lavoratori con bambini in età fino ai tre anni in numero tale da giustificare la realizzazione della struttura.
2. La gestione degli asili nido aziendali o interaziendali compete all'azienda che la può esercitare sia in forma diretta che indiretta.

Art. 28

Modalità dell'offerta

1. Il calendario di apertura degli asili nido aziendali deve tenere conto delle necessità dell'azienda. I periodi di chiusura annuali, le chiusure periodiche anticipate per consentire le riunioni di équipe, la programmazione o altre attività necessarie per il buon funzionamento del servizio, sono stabilite dall'ente titolare.
2. L'orario di apertura dell'asilo nido aziendale non può superare la fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, secondo quanto stabilito dall'ente titolare del servizio.
3. L'azienda titolare del servizio disciplina le modalità di ammissione allo stesso.
4. Possono essere ammessi i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Le domande di ammissione sono presentate entro i termini stabiliti dall'ente titolare del servizio, che predispone una graduatoria secondo i criteri da esso stabiliti in armonia con la normativa regionale. Il rapporto

numero educatore/bambino segue i medesimi parametri stabiliti per i nidi d'infanzia pubblici di cui all'art. 19 del presente documento.

5. Per i bambini che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza nell'asilo-nido aziendale è prolungata sino all'apertura della stessa.

6. In via eccezionale è consentita la permanenza oltre il terzo anno di età dei bambini con disabilità su richiesta dell'équipe socio-sanitaria di distretto, corredata da parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

7. Per ogni bambino accolto in struttura il personale dell'asilo-nido aziendale assicura alla famiglia o chi ne fa le veci, una corretta informazione sull'organizzazione e il funzionamento del servizio, individua le necessità della famiglia per concordare la frequenza del bambino, si documenta sulle abitudini del minore e le sue caratteristiche.

8. Per ogni bambino è programmato un personalizzato periodo di graduale e progressivo ambientamento (inserimento) dipendente dalle sue esigenze prioritarie e dalle necessità del genitore, questo periodo consente di facilitare il delicato momento di inserimento nel nuovo ambiente e permette al genitore di conoscere le modalità di gestione del servizio.

9. Un educatore (o un gruppo di educatori) funge da figura di riferimento per il bambino e lo sostiene particolarmente nel suo percorso di separazione dalla famiglia.

10. Ogni gruppo di lavoro periodicamente progetta attività educative rivolte ai bambini in conformità con quanto stabilito dal progetto redatto a inizio dell'anno socio-educativo, secondo i tempi stabiliti dalla normativa.

11. Periodicamente il gruppo di lavoro verifica l'andamento delle modalità operative proposte (scansione della giornata tipo, modalità di accoglienza dei bambini al mattino e di ricongiungimento con i familiari nel pomeriggio, modalità di gestione del pasto, gestione dell'igiene dei bambini, linee educative, scansione delle attività proposte), verificando la risposta dei minori. Valuta, altresì, il raggiungimento delle finalità proprie dei servizi di cui al presente titolo.

12. Nel riconoscimento dell'insostituibilità del ruolo della famiglia e della necessità di un proficuo rapporto tra la stessa e l'asilo nido aziendale o interaziendale, è consentito in qualsiasi momento l'accesso dei genitori nell'asilo stesso, purché tale accesso non sia di ostacolo al normale svolgimento delle attività, a giudizio del coordinatore, espresso sulla base delle indicazioni formulate dal personale educativo.